



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Al Sig. Sindaco
All'Organo di revisione
contabile

del COMUNE di
**PETTORAZZA GRIMANI
(RO)**

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul bilancio di previsione e rendiconto 2017 e sul bilancio di previsione e rendiconto 2018 - COMUNE di PETTORAZZA GRIMANI (RO) - Nota istruttoria.

Con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

Approvazione del rendiconto e trasmissione bilanci alla BDAP

Si rileva che, per quel che riguarda l'esercizio 2018, il rendiconto è stato approvato in data 25/5/2019, successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, del D.L. 7/10/2008, n. 154.

Inoltre, si è rilevato che le risultanze del bilancio preventivo 2017, del bilancio preventivo 2018, nonché del bilancio consuntivo 2017 sono state trasmesse alla BDAP in data 28/1/2020, mentre le risultanze del bilancio consuntivo 2018 sono state trasmesse in data 20/6/2019, oltre i termini previsti dalla norma.

Si chiede, pertanto, all'Amministrazione di fornire notizie e motivazioni in merito e di precisare, più in particolare, se siano state applicate le sanzioni, di cui all'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D.L. n. 113/2016 come modificato dall'art. 1, c. 904 della Legge n. 145/2018, le quali prevedono il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, nonché di contratti di servizio, fino al momento dell'adempimento.

Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità



CORTE DEI CONTI

Sulla base di quanto dichiarato nel questionario, relativo al rendiconto 2017, si è riscontrato che codesta Amministrazione avrebbe utilizzato il metodo semplificato, di cui al D.M. 20 maggio 2015, per la determinazione a consuntivo del FCDE, il cui ammontare corrisponde ad euro 68.413,91.

Al riguardo, si deve rilevare che nella relazione dell'Organo di revisione, allegata al rendiconto, viene fornito un prospetto esplicativo, da cui risulta, ai fini del calcolo, la detrazione di un importo di euro 83.286,09 per "rideterminazione fondo crediti per vendita beni e servizi", senza darne ulteriori delucidazioni.

Sulla base di quanto riferito nella relazione dell'Organo di revisione, allegata al rendiconto, per quel che riguarda il rendiconto 2018, sarebbe stato, analogamente, utilizzato il metodo semplificato, il cui prospetto esplicativo porta al calcolo finale di un fondo di euro 103.971,62. Tuttavia, tutti i prospetti sulla composizione del FCDE, sia in BDAP che nel conto del bilancio, fanno invece riferimento ad un totale di euro 35.557,71, che si è ipotizzato corrispondere verosimilmente al fondo definitivamente accantonato, del quale però non si è trovata conferma nel quadro 4 missione 20, nemmeno nel citato conto del bilancio.

Si chiede, quindi, di fornire ulteriori e più approfondite notizie al riguardo, nonché una breve relazione comprensiva dei calcoli che hanno portato alla costituzione del FCDE al 31/12/2017 e al 31/12/2018.

Indice tempestività pagamenti

Con riferimento all'indicatore relativo alla tempestività dei pagamenti, riferito all'andamento annuale degli esercizi 2017 e 2018, si prega di trasmettere la relativa attestazione.

Risultato della gestione finanziaria e rispetto saldo finanza pubblica

Sulla base dei dati presenti nel certificato al consuntivo, pubblicato nel sito del Ministero dell'Interno, nonché dei dati presenti in BDAP, raffrontati con quelli del conto del bilancio, si sono potute riscontrare alcune incongruenze, che rinvierebbero – se confermate – ad alcune irregolarità contabili, determinanti ai fini della tenuta degli equilibri dell'esercizio 2017, della reale consistenza dell'avanzo di amministrazione 2017 e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica del 2017, con possibili ricadute anche nell'esercizio 2018.

Si precisa che tali incongruenze non riguardano solo e semplicemente i dati presenti nelle varie banche dati, ma gli stessi dati presenti nel conto del bilancio, approvati dal Consiglio con delibera n. 9 del 23/4/2018.

Infatti, dai dati del certificato al consuntivo, confermati in più punti dalla relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto 2017, risulterebbe applicato l'avanzo di amministrazione in conto capitale per un importo di euro 163.355,93 (mentre ciò non risulta, invece, in BDAP con conseguente eventuale saldo negativo negli equilibri complessivi, che non sarebbero garantiti, nel caso di conferma).



Dalle notizie derivate dai vari elaborati, compreso il questionario per il bilancio di previsione 2018, l'avanzo applicato sarebbe finanziato con quota disponibile (che sarebbe capiente) e destinato a finanziare una parte dell'estinzione anticipata mutui, per un importo di euro 63.611,38, e l'incremento del FPV in parte spesa per investimenti per un importo di euro 99.744,55 (si osserva che quest'ultima quota corrisponderebbe in BDAP alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2017, ma tale vincolo non risulterebbe, tuttavia, confermato dalla citata delibera di approvazione del rendiconto, secondo cui la quota vincolata è pari a zero).

Purtroppo, non si dispone del prospetto sugli equilibri allegato al rendiconto approvato, da cui avere conferma inequivocabile dell'applicazione dell'avanzo, ma se tali informazioni fossero corrette, incrociate con quelle della citata relazione del revisore, si dovrebbe rilevare una prima irregolarità contabile, in quanto - si ritiene - l'avanzo non avrebbe dovuto essere imputato totalmente in conto capitale, ma secondo destinazione, quindi una parte nella gestione di parte corrente a finanziare l'estinzione anticipata del debito per l'importo interessato e una parte in conto capitale a implementare il FPV.

Tuttavia, l'operazione contabile relativa all'incremento del FPV - pur se data per acquisita nella delibera di approvazione del rendiconto, nella relazione del revisore e nei documenti contabili dell'esercizio 2018 - non risulta né in BDAP, né nel certificato al consuntivo, né nel conto del bilancio, parte spesa, nel quale il FPV in uscita corrisponde al FPV in entrata (euro 31.123,07), senza alcuna implementazione.

Ciò nonostante, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto - i cui accantonamenti, nonché il risultato finale, vengono riportati nella delibera di approvazione e quindi approvati dal Consiglio -, considera il FPV in uscita in conto capitale maggiorato della quota di avanzo di amministrazione applicato, e valorizza di conseguenza il risultato di amministrazione finale (che risulta ovviamente inferiore a quello presente in BDAP e nel certificato al consuntivo), per un importo di euro 193.656,36. Se confermato - ma comunque risulta approvato dal Consiglio con la citata delibera n. 9 del 23/4/2018 -, questa sembrerebbe la seconda irregolarità contabile, in quanto comunque non ci sarebbe corrispondenza tra il FPV in uscita nel conto del bilancio parte spesa (euro 31.123,07) e il FPV in uscita del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (euro 130.867,62).

Tale incongruenza andrebbe ad incidere, quindi, anche sulla reale consistenza dell'avanzo di amministrazione.

Ma andrebbe ad incidere pesantemente anche sul rispetto o meno dei vincoli relativi al saldo di finanza pubblica.

Al riguardo, si dispone solo della certificazione trasmessa da codesta Amministrazione, in cui viene evidenziato solo il saldo finale, che corrisponde, però, a quello della banca dati della Ragioneria Generale dello Stato. I dati in dettaglio di quest'ultima, tuttavia, non riportano la valorizzazione del FPV, né in entrata, né in parte spesa.



La mancata valorizzazione sarebbe ininfluente se si considerassero i dati contabili del conto del bilancio, in quanto equivalenti e quindi tali da annullarsi reciprocamente, ma non lo sarebbe affatto se il FPV in uscita fosse, invece, quello del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, in quanto, in questo caso, la valorizzazione delle due voci comporterebbe un saldo finale negativo e, quindi, il mancato rispetto dei vincoli previsti.

Si chiede, quindi, di fornire delucidazioni e motivazioni su tutto quanto sopra emarginato, precisando – quindi - in particolare se l'avanzo di amministrazione sia stato o meno applicato nel 2017, precisandone l'entità e la natura delle componenti che l'hanno finanziato, nonché la sua destinazione; precisando se il FPV in parte spesa sia stato effettivamente implementato e se ne sia stata data la corretta comunicazione al MEF per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui si chiede eventualmente copia.

Si chiede, infine, se le incongruenze sopra rilevate abbiano comportato conseguenze sulla tenuta degli equilibri per l'esercizio 2018, nonché sulla correttezza o meno dei relativi documenti contabili.

Si osserva, infine, che l'applicazione o meno dell'avanzo di amministrazione nel 2017 influisce anche nel rispetto del parametro di deficitarietà n. 1, che, sulla base dei dati presenti in BDAP, non risulterebbe rispettato.

Avanzo di amministrazione e relativi accantonamenti

Con riferimento a quanto anticipato al punto precedente e strettamente ad esso connesso, si sono rilevate delle incongruenze nella definizione dell'avanzo di amministrazione 2017 e delle quote che lo compongono.

Infatti, nei dati presenti in BDAP e nel citato certificato al consuntivo, l'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 293.400,61, alla cui valorizzazione contribuisce il FPV di parte spesa per un importo di euro 31.123,07, e tra le quote, che lo compongono, la quota vincolata viene valorizzata per un importo di euro 99.744,55.

Diversamente, sulla base dei dati riportati nel questionario, relativo al rendiconto 2017, comunque confermati dalla citata delibera di approvazione del rendiconto stesso, l'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 193.656,06 e la quota vincolata corrisponde a zero, come peraltro nel 2016.

Sulla base dei dati presenti in BDAP relativamente al rendiconto 2018, preso atto delle quote accantonate che compongono l'avanzo di amministrazione, si è osservato che, per quel che attiene la quota accantonata, se viene istituito l'accantonamento di euro 2.000 per eventuali perdite delle partecipate e si conserva l'accantonamento di euro 37.862,59, quale fondo per contenzioso, viene invece ridotto il fondo per indennità di fine mandato, apparentemente senza motivo.

Infatti, il fondo in questione ammontava nel 2017 ad euro 5.853,65 e si riduce nel 2018 ad euro 2.980. Nella relazione dell'Organo relazione allegata al rendiconto 2018



si confermerebbe il dato, dando però conferma anche della continuità, nel calcolo del fondo, tra i due esercizi.

Si chiede, quindi, di fornire su quanto sopra esposto ulteriori e più approfondite delucidazioni e motivazioni.

Fondo pluriennale vincolato

Come anticipato nei punti precedenti e strettamente ad essi connessi, si sono rilevate alcune incongruenze relativamente alla valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato e alla sua continuità negli esercizi, oggetto di controllo.

Infatti, si è riscontrato che il fondo in parte spesa 2016 corrisponde al fondo pluriennale in parte entrata 2017, ma, sulla base del conto del bilancio, il fondo pluriennale 2017 di parte spesa (euro 31.123,07) non sembra corrispondere al fondo pluriennale in entrata del 2018 (euro 130.867,62).

In tal senso, anche gli stessi prospetti relativi alla composizione ed evoluzione del fondo pluriennale, che pure mostrano continuità, non concorderebbero con gli altri documenti contabili, in quanto farebbero coincidere il FPV iniziale con quello finale (si fa qui riferimento in particolare al prospetto relativo all'evoluzione del FPV 2018).

Preso atto che, qualunque sia la sua valorizzazione, il FPV sembrerebbe nel 2017 esser stato totalmente rinviiato al 2018 e nel 2018 totalmente utilizzato, si chiede di fornire al riguardo maggiori e più approfondite notizie e motivazioni, anche in considerazione delle ricadute sui bilanci di entrambi gli esercizi.

Si è, inoltre, osservato che ormai da lungo tempo le funzioni di Responsabile del servizio finanziario vengono svolte dal Sindaco, come viene rilevato dallo stesso Organo di revisione, della cui relazione allegata al rendiconto 2018 si riporta il seguente stralcio:

“L’Organo di Revisione ha preso atto che il Sindaco si è attivato fattivamente con tutti i Comuni limitrofi per condividere nell’organico un responsabile del servizio economico e finanziario ma tutti i tentativi esperiti hanno avuto esito non positivo. Di conseguenza la funzione di responsabile del servizio economico e finanziario è stata assunta dal Sindaco. Ciò detto, l’Organo di Revisione ritiene che l’assunzione da parte del Sindaco della funzione di responsabile del servizio economico e finanziario rappresenti una situazione anomala ed eccezionale e che ciò possa influire sull’adeguatezza del sistema contabile e sul funzionamento del sistema di controllo interno. Propone pertanto di effettuare ulteriori tentativi con i Comuni limitrofi per addivenire ad un accordo per condividere nell’organico dell’Ente un responsabile del servizio economico e finanziario.”

Si chiede, quindi, di relazionare al riguardo, precisando se nel frattempo la problematica sia stata superata e, in caso negativo, quali misure, evidentemente alternative all’attuale, che si confermerebbe anomala e inopportuna, si intenda assumere.

Su quanto sopra esposto si chiedono chiarimenti ed elementi di giudizio, che dovranno essere forniti, a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità Con.TE.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Elena BRANDOLINI

Per informazioni e chiarimenti:

Anna Sambo

Tel. 041 2705433

anna.sambo@corteconti.it

